

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 342-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Beni Culturali e Ambientali

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi fra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, era già stato esaminato, nella passata legislatura, dalla Commissione affari esteri del Senato, ma non dall'Assemblea a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

L'allora relatore, senatore Fenoaltea, aveva già evidenziato i due elementi caratteristici dell'Accordo, che possono essere riassunti nei seguenti termini:

1) esso istituzionalizza quanto di fatto già avveniva fra Italia e USA attraverso la Commissione per gli scambi culturali. Infatti l'Accordo fornisce una veste giuridica alla collaborazione italo-americana nel campo dell'istruzione e della cultura mediante l'istituzione di una commissione paritaria composta di dodici membri, sei cittadini italiani nominati dal Ministro italiano degli affari esteri e sei cittadini americani nominati dall'Ambasciatore americano a Roma. Tale commissione avrà non solo un potere di programmazione per quanto riguarda studi, attività di ricerca, progetti eccetera ma, anche, quello di proposta, da un lato, e di approvazione, dall'altro, delle candidature di quanti desiderino partecipare ai programmi attuati nel quadro dell'Accordo;

2) con questa iniziativa non si intende nè imbrigliare nè delimitare la conseguente collaborazione entro l'alveo esclusivo delle attività della Commissione mista. Infatti si deve notare che, già la discussione avvenuta in seno alla Commissione affari esteri e le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo in quella sede nella passata legislatura, avevano escluso che i canali istituzionali previsti dall'Accordo possano e debbano es-

sere gli unici e i soli attraverso i quali possa procedere l'interscambio culturale e scientifico fra i due paesi.

« Nulla dell'Accordo in esame » — così era stato scritto dal relatore Fenoaltea — « potrà essere interpretato nel senso di limitare la libertà, per enti e istituzioni educative e culturali di ciascuno dei due Paesi, di concedere direttamente . . . borse di studio, premi di ricerca o incarichi di insegnamento a studiosi cittadini dell'altro Paese ».

La sequenza di tali precisazioni e puntualizzazioni mette in evidenza un problema di carattere più generale, un problema del quale esiste una labile traccia negli atti parlamentari della passata legislatura e di cui conviene riproporre, in questa sede, il punto nodale: le strutture previste dagli Accordi di collaborazione culturale fra Stati caratterizzati da un pluralismo politico e culturale possono esaurire e monopolizzare i rispettivi scambi?

Sulla base dei dati e dei precedenti richiamati, la risposta è no.

Diversa è la situazione qualora eventuali accordi di collaborazione culturale e scientifica possano interessare Paesi a sistema politico ed economico centralizzato, cioè quando una delle parti contraenti, oppure entrambe, non ammettano interlocutori e destinatari all'infuori di quelli ufficialmente designati e riconosciuti.

In questo caso è fatale, perchè è nella logica dei sistemi centralistici, che le strutture prescelte debbano svolgere un ruolo di monopolio.

* * *

Nel corso dell'esame, la Commissione affari esteri, ha introdotto una modifica al testo del disegno di legge presentato dal Go-

verno, aggiungendovi — in armonia con il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente — una norma (articolo 3) che evidenzia gli oneri derivanti dal provvedimento e le relative modalità di copertura.

In considerazione delle finalità perseguite dal presente Accordo che — colmando la lacuna che si era creata nei loro rapporti cul-

turali — dà inizio ad un nuovo e più intenso periodo di collaborazione tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America, la 3^a Commissione permanente raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

DAL FALCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AM MINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

30 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

23 gennaio 1980

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che sia inserito un apposito articolo che renda espliciti gli oneri e le correlative modalità di copertura.

Tale articolo, secondo quanto proposto dal rappresentante del Tesoro, potrebbe essere così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 1.**

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.